



DIREZIONE GENERALE
CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA

Ai Comuni dell'Emilia-Romagna
Alle Unioni dell'Emilia-Romagna
Agli Ordini e Collegi professionali dell'Emilia-Romagna
Alle Forze Economiche e Sociali dell'Emilia-Romagna

Oggetto: Chiarimenti in merito al testo vigente della disciplina regionale sul recupero abitativo dei sottotetti

Da più parti sono stati richiesti chiarimenti circa gli effetti dell'art. 2 della LR n. 17 del 2019 che, tra le altre, ha abrogato la LR n. 5 del 2014, modificativa della LR n. 11 del 1998 sul recupero abitativo dei sottotetti. In particolare, sono sorti dubbi su quale sia il testo attualmente vigente a seguito dell'abrogazione della citata legge regionale modificatrice (da più parti ipotizzandosi, erroneamente, che sia quello originario del 1998).

La LR n. 17 del 2019 ha abrogato una serie di leggi regionali dei più diversi settori (tra cui appunto la LR n. 5 del 2014) per ragioni di sfolgimento normativo, continuando un processo che dal 2013 viene annualmente attuato dal legislatore regionale.

L'art. 2, comma 3, della LR n. 17 del 2019, nel chiarire gli effetti della stessa legge, precisa che:

<<In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.>>.

La relazione al testo della LR n. 17 del 2019 spiega le ragioni di tale scelta del legislatore regionale e ribadisce che di regola (salvo diverse ed espresse disposizioni, che comunque non



sono intervenute nel nostro caso) **le disposizioni modificate rimangono vigenti nel nuovo testo anche nel caso in cui le disposizioni modificatrici vengano successivamente abrogate** ¹.

Pertanto, si ribadisce che l'abrogazione delle disposizioni legislative di cui alla L.R. n. 5 del 2014 non fa rivivere il testo originario della L.R. n. 11 del 1998 e che la disciplina del recupero dei sottotetti vigente rimane quella modificata nel 2014.

Al seguente indirizzo può essere consultato il testo in vigore della LR n. 11 del 1998 coordinato con le modifiche introdotte con la LR n. 5 del 2014:

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:1998;11&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0&ev=1

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

Firmato digitalmente

RV

¹ Si riporta il passaggio principale della relazione: *“Tale comma affronta il tema della reviviscenza delle norme abrogate o modificate da parte delle disposizioni che vengono abrogate. Quello della reviviscenza è un tema di rilevanza generale, in quanto connesso a tutte le operazioni di abrogazione di disposizioni normative, che peraltro non trova una disciplina in alcuna norma positiva. La mancanza di riferimenti positivi sulla reviviscenza ha indotto i compilatori dell'ultima versione del Manuale interregionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi ad inserire una apposito paragrafo dedicato alla reviviscenza che precisa che **l'abrogazione di disposizioni abrogative o modificative non fa rivivere le disposizioni da esse abrogate e stabilisce anche che qualora sia necessario ridare vigenza ad una disposizione abrogata è necessario affermare espressamente in via legislativa la reviviscenza della disposizione abrogata, chiarendo se essa opera ex nunc o ex tunc.** Tale regola recepisce tra l'altro, l'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale la disposizione abrogata da disposizione a sua volta abrogata non rivive. Questo perché l'abrogazione ha effetto ex nunc e dunque non è idonea a rimuovere l'eliminazione avvenuta antecedentemente: la disposizione abrogata rimane tale. **Questa regola vale anche nel caso di abrogazione di disposizione modificativa di altra disposizione: la disposizione già modificata rimane tale anche se la disposizione modificatrice viene successivamente abrogata.** Poiché l'Allegato A contiene disposizioni abrogative e modificative di precedenti normative regionali, si è ritenuto opportuno codificare tale regola per riaffermare senza possibilità di incertezze, che **tali modifiche e abrogazioni, essendosi già prodotte, non vengono travolte dalle disposte abrogazioni.**”.*

È possibile consultare l'intero testo della relazione al seguente indirizzo:

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:progettodilegge:2019;8539&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n